

**COMUNE DI SAN MARTINO AL
TAGLIAMENTO**

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO E TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E
AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 17.03.1997

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.1998

**Ravvisato privo di vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del
11.05.1998 n. 24**

IN VIGORE DAL 13.07.1998

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 28.02.2005

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2005

PARTE I

UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

Articolo 1 Generalità

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata dalle disposizioni contenute negli artt. da 38 a 57 del D.Lgs 15.11.1993 n.507, e successive modifiche ed integrazioni, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate, per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del presente Regolamento saranno esposte presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

Articolo 2 Classificazione

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di San Martino al Tagliamento è assegnato, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, alla classe V[^].

Articolo 3 Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente, con esclusione di balconi, verande, portefinestre e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta, costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale.

Articolo 4 Imposizioni a diverso titolo

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art.3.

Articolo 5 Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 6 Fattispecie e loro distinzione

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.
In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell'art. 42 comma 1 del D.Lgs. 507/1993, le occupazioni di carattere stabile, oggetto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

Articolo 7 Graduazione e determinazione della tassa

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze e ogni altro spazio pubblico utilizzabile sono classificati in due categorie, ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.Lgs. 507/93.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

La tassa è determinata in base alla misura prevista nell'allegata tariffa per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli art. 44 (occupazioni permanenti e passi carrabili); 45 (occupazioni temporanee); 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e soprassuolo); 48 (distributori di carburanti e di tabacchi).

Articolo 8 Domanda di concessione o di autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi e aree pubbliche o di parti e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda da presentare al Comune, da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la

superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario, secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Responsabile potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupante.

Articolo 9 Istruttoria della domanda

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione Edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria della domanda il Responsabile dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadina, in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 16.12.1992 n.495.

All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite e idonee attrezzature tipo, come sedie, banche, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

Articolo 10 Deposito cauzionale

Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere. comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 11 Disciplinare - Rimborso spese

Salvo quanto disposto nel precedente art. 8 ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell'Amministrazione Comunale, l'occupazione di spazi e aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di apposita comunicazione del Responsabile circa l'avvenuto rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base, nel primo caso, del disciplinare approvato dal Consiglio Comunale contenente disposizioni sulle modalità e durata della concessione, sul termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti necessari, nonché ogni altra norma di comportamento dell'utente; nel caso di autorizzazione con l'obbligo dell'osservanza di puntuali e specifiche prescrizioni.

Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto,

Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente a

disposizione degli addetti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli, ai quali l'utente stesso dovrà prestare la necessaria collaborazione.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per sopralluoghi, il costo delle tessere e di contrassegni ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente che, all'uopo, potrà essere inviato a costituire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo del rendiconto al termine della utilizzazione.

La reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione Comunale e dà diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

Articolo 12

Rilascio di altre licenze - Diritti di terzi

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione comunale all'utilizzazione di spazi e aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco, ecc.) che lo abilitino all'esercizio della richiesta concessione, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando poi a ogni richiesta di esibizione.

Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali si intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

Articolo 13

Divieto di cessione della concessione - Voltura

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria e tempestiva domanda di modifica della titolarità.

Articolo 14

Revoca e modifica delle concessioni o delle autorizzazioni

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto che per i balconi, verande e simili infissi di carattere stabile non si applica il regime impositivo di cui è parola.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.

E' insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione Comunale di imporre,

senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o della autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento che l'Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanza del Responsabile, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto a interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Articolo 15

Denuncia e versamento della tassa

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari dell'atto devono presentare al Comune formale denuncia, formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall'ufficio competente, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.

Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni dell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con Decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 5 seconda parte del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 16

Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, secondo quanto disposto dall'art. 50 D.Lgs. 507/1993.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988. n. 43, in tema di riscossione dei tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore, ai sensi dell'articolo 2752 del Codice Civile.

Articolo 17

Rimborsi

Per i rimborsi richiesti dal contribuente si applica la disposizione di cui al menzionato art. 51, comma 6.

Articolo 18

Manutenzione impianti - Rimessa in pristino dell'area Svincolo cauzione

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi.

Quando i contribuenti eseguano lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni o altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico o con rimborso al Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo.

Articolo 19 Occupazioni di fatto

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti, anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni, penali o civili, secondo le normative vigenti. E' sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

Articolo 20 Esenzioni

Per le esenzioni della tassa di singola fattispecie si richiama l'elencazione contenuta nell'art. 49 del D.Lgs. 507/1993.

Sono esenti dal pagamento della tassa le ONLUS.¹

Articolo 21 Sanzioni tributarie

Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia, nonché per i casi di omesso, tradivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dall'art.53 del D.Lgs. 507/1993, rispettivamente al comma 1 e 2.

In tema di sanzioni si richiama, altresì, quanto disposto dai successivi commi 3 (riduzione delle soprattasse) e 4 (interessi moratori) del menzionato art. 53.

Articolo 22 Funzionario responsabile

Al funzionario responsabile sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/1993.

¹ *Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.11.2005*

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI - DEI PASSI CARRABILI

Articolo 23

Determinazione delle tariffe per le varie occupazioni

Richiamata la distinzione in permanenti e temporanee delle occupazioni di spazi e aree pubbliche, per le prime la tassa è dovuta per anni solari.

Essa, commisurata alla superficie occupata, si applica sulla base delle misure della relativa tariffa, come determinate nel presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee, quali definite dal precedente art. 6, la tassa, commisurata alla superficie occupata e graduata in rapporto alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa come determinata presente regolamento.

Articolo 24

Criteri di tassazione delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

La tassa per le occupazioni del suolo e del soprassuolo stradali quali definite dall'art. 46 del D.Lgs. n. 507 del 1993 è determinata, in forza del successivo art. 47, sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata, nella misura indicata nel presente regolamento.

Articolo 25

Tassa annuale per distributori di carburanti e di tabacchi

Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale necessaria per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale in relazione alla località interessata, sulla base dell'apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta, sulla base dell'apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Articolo 26

Passo carrabile

La tassa sui passi carrabili non viene applicata ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.1998.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Controversie in tema di applicazione della tassa

Contro gli accertamenti intesi all'applicazione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

Articolo 28

Sanzioni amministrative

Si rinvia all'allegato A, Tabella 3 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 29

Superfici tassabili - Criteri di arrotondamento

Le tariffe sono stabilite a metro quadrato o a metro lineare con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare.

Non si dà comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato sono assoggettate alla tassazione.

TARIFFE

Classificazione per categorie delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, in relazione alla loro importanza.

CATEGORIA I

Data la relativa grandezza e la conformazione dell'abitato di San Martino al Tagliamento, vengono individuati in questa categoria il centro storico (Piazza Umberto I) e la località Arzenutto (incrocio tra Via Domanins e Via Provinciale).

CATEGORIA II

In questa categoria viene individuato tutto il rimanente territorio comunale.

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
(art. 44 D.Lgs. 507/1993 – art. 23 Regolamento)

OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Tassa annua per mq.
I	17,56 Euro
II	8,78 Euro

OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE AI TRASPORTI PUBBLICI
(art. 44, comma 12, D.Lgs. 507/1993)

Categoria	Tassa annua per mq.
I	17,56 Euro
II	8,78 Euro

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI AL SUOLO
(art. 44, comma 1, lett. c) D.Lgs. 507/1993)

Categoria	Tassa annua per mq.
I	17,56 Euro
II	8,78 Euro

TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO
(art. 44, comma 2 D.Lgs. 507/1993)

Categoria	Tassa annua per mq.
I	5,26 Euro
II	2,63 Euro

OCCUPAZIONI PERMANENTI, REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITA' STRUMENTALI AI SERVIZI MEDESIMI (art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446)

Canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze:

- Comuni fino a 20.000 abitanti Euro 0,774 per utenza

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(art. 45 D.Lgs. 507/1993 – art. 23 Regolamento)

La tariffa si applica in relazione alle ore di occupazione.

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20 %.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Tassa per mq. e per giorno
I	1,030 Euro
II	0,520 Euro

OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI AL SUOLO

(art. 45, comma 2, lett. c) D.Lgs. 507/1993)

Categoria	Tassa per mq. e per giorno
I	0,520 Euro
II	0,258 Euro

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta del 70%

Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assoggettata a tassa la sola parte eventualmente sporgente delle aree medesime.

OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DI PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI.

(art. 45, comma 5 D.Lgs. 507/1993)

Categoria	Tassa per mq. e per giorno
I	0,520 Euro
II	0,258 Euro

Ai sensi dell'art. 45, comma 5, seconda parte del D.Lgs. 507/1993, le tariffe ordinarie di cui ai punti 1) e 2) per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80% mentre sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti delle reti di erogazione di pubblici servizi.

OCCUPAZIONI DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI.

(art. 45, comma 4 D.Lgs. 507/1993)

La tariffa è quella di cui al punto 1).

Pag.2

OCCUPAZIONI DI AREE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO.

(art. 45, comma 6 D.Lgs. 507/1993)

La tariffa è quella di cui al punto 1).

OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

(art. 45, comma 6-bis D.Lgs. 507/1993)

La tariffa base è ridotta del 50%.

OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE.

(art. 45, comma 7 D.Lgs. 507/1993)

La tariffa base è ridotta dell'80%.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICANO CON CARATTERE RICORRENTE.

(art. 45, comma 8 D.Lgs. 507/1993)

La tariffa base è ridotta del 20%.

La tassa è applicabile ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la suindicata misura della tassa viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica automaticamente per ciascuno di essi.

La tassa unica annuale è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e con i relativi serbatoi sotterranei che insista su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggette alla suindicata tassa, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

9) OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOPRASSUOLO COMUNALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI.

(Art. 48, comma 7 D.Lgs. 507/1993 - Art. 25, comma 2 del Regolamento)

Categoria	Tassa annuale
I	15,49 Euro
II	7,75 Euro

**ELENCO DELLE LOCALITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI**

Centro Abitato

Vedi delimitazione ai sensi art. 4 D.L. 30.04.1992, n. 285

Zona Limitrofa

Escluse quelle di cui alla delimitazione precedente.

PAGE

PAGE 5